Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 settembre 1941 ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 983.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni ed il trattamento economico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni ed il trattamento economico, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 1 e 2, dopo le parole: « Il Ministro per le corporazioni » sono aggiunte le altre « sentite le Associazioni professionali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 984.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 985.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi o fatti prigionieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi o fatti prigionieri, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento predetto è posto a carico della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, che provvederà direttamente alla sua corresponsione agli aventi diritto. Esso è commisurato, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge predetta, alla retribuzione goduta dal trattenuto alle armi a norma del successivo art. 4 e decorrerà dal giorno della cessazione del servizio di leva ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Agli effetti della determinazione dell'ammontare delle indennità, regolate dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, la retribuzione civile sarà computata sull'importo accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo, tenendo conto degli aumenti periodici della retribuzione civile, successivi all'accertamento di questa ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dovuti in base a legge o a contratto collettivo e a norme equiparate o a regolamento interno, nonchè degli aumenti disposti con provvedimenti della competente autorità.

« Ove alcuno dei suddetti aumenti si verifichi dopo il richiamo alle armi dell'impiegato, il trattamento di quest'ultimo sarà riveduto computandosi nella retribuzione civile il nuovo aumento.

« Il versamento dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sarà effettuato calcolando la retribuzione del richiamato a norma del primo comma.

« Gli assegni familiari, previsti dall'art. 1, comma terzo della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, non sono dovuti nel caso in cui il trattamento civile è inferiore a quello militare

comprensivo dell'aggiunta di famiglia. Qualora, tuttavia, il trattamento civile aumentato degli assegni familiari venga a superare il trattamento militare predetto, gli assegni familiari sono corrisposti per la differenza fra l'importo del trattamento civile, aumentato degli assegni familiari calcolati tenendo conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo e quello del trattamento militare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 986.

Assegnazione di nuovi membri al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, col quale è stato approvato lo Statuto del P.N.F. e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249;

Visti i Regi decreti 26 settembre 1926-IV, n. 1720; 6 dicembre 1928-VII, n. 2726; 7 ottobre 1926-IV, n. 1804; 6 dicembre 1928-VII, n. 2724; 6 dicembre 1928-VII, n. 2721, con cui vennero riconosciute rispettivamente le Confederazioni fasciste degli industriali, dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, e dei professionisti ed artisti;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuta la necessità che siano chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, gli ispettori generali del Genio civile dell'Africa Italiana, nonchè i rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, della Confederazione fascista degli industriali, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come membri di diritto, un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, i due ispettori generali del Genio civile dell'Africa Italiana, nonchè due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, dei quali uno ingegnere e l'altro architetto, un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 2.

I rappresentanti del P.N.F., delle Confederazioni fasciste e dell'Ente nazionale fascista per la cooperazione partecipano alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Il presidente del Consiglio stesso può invitarli ad intervenire anche alle adunanze delle singole sezioni quando, per la natura degli affari da trattarsi, lo giudichi opportuno.

Art. 3.

Fermo rimanendo il disposto dell'art. 11 della legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, la nomina dei rappresentanti suddetti avrà luogo con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici e su designazione rispettivamente del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dei presidenti delle Confederazioni fasciste interessate e del presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — SERENA — TERUZZI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tancredi » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tancredi », riportato nel catasto del comune di Orta Nova in testa a Ricciardi gr. uff. Giulio fu Potito, alla partita 2144, foglio di mappa 3, particelle 5 e 7, foglio di mappa 4, particelle 4 sub-*b*, 6 sub-*b*, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 22 sub 1, 25, 26, 27, 22 sub 2, per la superficie complessiva di ettari 177.21.82 e con l'imponibile di L. 10.614,74.

Detto fondo confina: a nord, con fondo « S. Felicita » di Cirillo; ad ovest, con strada vicinale Tancredi e proprietà Flaviano; a sud, con proprietà di Flaviano Almerinda e proprietà Quinto Teresa; ad est, con proprietà di Quinto Teresa.

Il fondo suddescritto, come dagli atti, è di proprietà di Ricciardi gr. uff. Giulio Potito;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tancredi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 400.000 (quattrocentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 100. — LESEN

(3641)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Figora » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 maggio 1941-XIX con il quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Figora » in comune di Orta Nova della superficie di Ha. 44 circa, di proprietà, come dagli atti, di Di Conza Antonio e Francesco di Luigi, e precisamente:

a) Ha. 39.10.86, riportati nel catasto del comune di Orta Nova, in testa a Di Conza Antonio di Luigi, alla partita 556, foglio di mappa 34, particelle 31, 45, 46, 47, imponibile L. 2346,52.

Il fondo confina: a nord, proprietà Iorio Filomena e strada vicinale della Scofola; ad est e sud, con fondo « Figora » di Pavoncelli Gaetano; ad ovest, proprietà Filiasi;

b) quota parte, di spettanza di Di Conza Antonio e Francesco di Luigi, dei beni riportati in catasto del comune di Orta Nova, alla partita 587, in testa alla ditta Di Conza Antonio e Francesco di Luigi e Iorio Filomena di Savino, maritata Di Conza, foglio di mappa 34, particelle 8 e 13, per la superficie di Ha. 7.05.46 e con l'imponibile di L. 164,46.

Detta quota è compresa nei seguenti confini: a nord, proprietà Di Conza Antonio; ad est, proprietà Pavoncelli Gaetano; a sud e ovest, proprietà Filiasi.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Figora » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 105.000 (centocinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 101. — Lesen

(3642)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Piana » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Posta Piana », riportato nel catasto del comune di Foggia in testa a Statella Giovanni-Battista e Lucia fratello e sorella fu Luigi, proprietari, e Mastrilli contessa Maria fu duca di Gallo Mario, usufruttuaria, alla partita 1514, foglio di mappa 190, particella 4; foglio di mappa 209, particella 1; foglio di mappa 210, particelle 2, 6; foglio di mappa 211, particelle 2, 3, 5, 14, 4, per Ha. 540.28.45, imponibile di L. 21.774,18.

I predetti beni confinano: a nord, con proprietà Conca di Cimaglia e fondo di Pedone Antonio; ad est, con proprietà Pedone Antonio; a sud, col torrente Cervaro e fondo Posta Rivolta di De Meis Nicola; ad ovest, col detto fondo e proprietà Posta Conca di Di Loreto.

Proprietari del terreno sopradescritto risultano, in base agli atti, i su nominati signori fratelli Statella e la contessa Mastrilli usufruttuaria

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 98. — Lesen

(3675)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 agosto 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Cairo Montenotte in provincia di Savona.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Savona che il comune di Cairo Montenotte la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Rienuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso emigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Cairo Montenotte in provincia di Savona è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 25 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Buffarini

(3735)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1941-XIX.

Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, col quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII;

Di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del tesoro novennali 5 % unitari, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, saranno del taglio di L. 500.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi comprendenti uno o più buoni unitari.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

E' in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di buoni nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali può comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con decreti successivi saranno stabiliti i modelli, le leggende, ed i segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore, nominativi e dei libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i buoni del tesoro novennali con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, al portatore, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in buoni al portatore di valore nominale maggiore; e i titoli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in titoli di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Parimenti i titoli nominativi, comprendenti più buoni con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti al nome della medesima persona o dello stesso ente, senza altro limite, all'infuori di quello derivante dal formato del titolo nominativo.

Nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, rimangono invariati i numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione; ed essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione, indifferentemente, ai buoni da emettere, salvo che, nella domanda dell'operazione, sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Nelle operazioni di tramutamento di buoni del tesoro al portatore, e in quelle di tramutamento o di traslazione di buoni nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del tesoro novennali saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti per i nuovi buoni nell'art. 2 del R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, saranno sorteggiati il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno; e saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 marzo e 15 settembre successivi.

Per il sorteggio e per il pagamento dei premi saranno osservate le norme contenute nei decreti Ministeriali del 25 e del 30 settembre 1931-IX, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre e del 3 ottobre 1931-IX, nonchè le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782.

La prima estrazione di detti premi potrà aver luogo anche in epoca successiva al 15 gennaio 1942-XX; e in ogni caso non oltre il 15 febbraio 1942-XX; ferma rimanendo la data del 15 marzo 1942-XX, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Art. 6.

All'atto della consegna dei nuovi buoni, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale agli Istituti consorziati, per la distribuzione da effettuarsi agli aventi diritto, i buoni stessi dovranno essere muniti del timbro circolare a umido, ad inchiostro nero indelebile, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di un timbro lineare a umido, ad inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della Tesoreria, nonchè del timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate per rimanere in custodia presso la Tesoreria che provvede alla consegna.

Art. 7.

I buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'Ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della sezione di Regia tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'Ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'Ufficio

postale e il quarto dalla Tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la Tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 8.

I pieghi, contenenti i buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, ritirati dall'Ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della sezione di Regia tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del tesoro novennali.

Art. 9.

Per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, da effettuarsi a norma dell'articolo 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 10.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, spediti dalla sezione di Regia tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, dovrà assistere il capo del locale Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 11.

Al ritiro, presso l'Ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 10, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 10, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 12.

Per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1941-XIX
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 141. — D'ELIA

(3765)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1941-XIX.

Disposizioni sulla disciplina dei generi alimentari nei pubblici esercizi e sulla determinazione dei relativi prezzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Considerata la necessità di disciplinare il consumo dei generi alimentari nei pubblici esercizi, nonchè di regolarne i prezzi;

In conformità delle deliberazioni prese dal Comitato centrale per il controllo e la disciplina dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra, nella somministrazione dei pasti al pubblico nei ristoranti, trattorie, osterie con cucina, caffè ristoranti di stazione e negli altri pubblici esercizi o attività similari, viene adottato il pasto a prezzo fisso, in sostituzione di ogni altro sistema sinora in vigore.

Art. 2.

La composizione del pasto a prezzo fisso è stabilita nel modo seguente:

minestra, pietanza con contorno, frutta.

La pietanza, è costituita con porzione di carne, o di pesce, o di uova, o di salumi, con contorno; ovvero, con porzione di legumi e verdura.

In luogo della minestra, della pietanza con contorno, o della frutta può essere consumata una porzione di formaggio.

Con disposizione a parte, sarà limitato il numero delle preparazioni, sia di minestra che di pietanza, da includere nella « lista del pasto ».

Art. 3.

È vietata la somministrazione di:

a) antipasti, o sopra porzioni, o di altri piatti oltre quelli fissati;

b) minestre confezionate con uova, quali « stracciatelle », « pavesi », od altri consimili;

c) olio e burro ed altri grassi serviti a parte;

d) dolci di qualsiasi genere;

e) nei giorni di sabato, domenica e lunedì, minestre confezionate con pasta, o con riso, o con altri generi da minestra razionati.

Restano in vigore le norme vigenti circa la qualità e la quantità dei generi alimentari di cui è consentita la consumazione.

Art. 4.

Per il pasto a prezzo fisso viene stabilito, in ogni Comune, il prezzo per ogni categoria di esercizi pubblici, secondo la classifica prevista dai contratti integrativi provinciali di lavoro attualmente in vigore, o in difetto, secondo quella adottata dalle competenti autorità di Pubblica sicurezza.

Tale prezzo, non comprensivo dell'importo delle bevande e della percentuale di servizio, sarà determinato dagli organi competenti entro i limiti minimi e massimi indicati nell'annessa tabella.

Art. 5.

È in facoltà del consumatore di rinunciare ad uno o più piatti compresi nel pasto a prezzo fisso. In tal caso il prezzo sarà decurtato del prezzo del piatto o dei piatti non consumati.

Art. 6.

Negli esercizi di quarta categoria è prevista anche la somministrazione della sola minestra, con una maggiorazione non superiore ai 30 centesimi.

Art. 7.

Su richiesta del consumatore, sarà ammesso l'abbonamento per almeno trenta pasti consecutivi. In tal caso verrà accordata una riduzione sul prezzo fisso da stabilirsi localmente in misura non inferiore al 10 %.

Art. 8.

È fatto obbligo ad ogni pubblico esercizio di mettere in uso la « lista del pasto » all'uopo predisposta dalla Federazione nazionale fascista dei pubblici esercizi.

Tale lista conterrà le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del conduttore dell'esercizio;

b) categoria dell'esercizio;

c) prezzo fisso stabilito per il pasto;

d) percentuale di servizio;

e) elenco delle vivande, con l'indicazione dei singoli prezzi unitari.

Art. 9.

A partire dalla data del presente decreto e per tutta la durata dello stato di guerra è vietato il passaggio dei pubblici esercizi alle categorie superiori; resta consentito soltanto il passaggio alle categorie inferiori.

Art. 10.

Le presenti norme si applicano anche alle mense dei Dopolavoro gestite in appalto, che saranno classificate corrispondentemente agli altri esercizi pubblici similari, nonchè ai pasti consumati nei ristoranti degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

I prezzi dei « cestini da viaggio » venduti dai caffè ristoranti di stazione rimangono regolati dalle vigenti tariffe.

Art. 11.

Chi usufruisce del trattamento di pensione o di abbonamento dei pasti è tenuto a consegnare al gestore dell'albergo della pensione della locanda le carte annonarie relative ai generi alimentari o i corrispondenti buoni di prelevamento.

Art. 12.

Con disposizione a parte saranno date le istruzioni agli organi locali di competenza, per le definizioni dei prezzi provinciali e per la pratica regolamentazione della materia anche nei particolari.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 2 e 3, entreranno in vigore il 22 c. m., tutte le altre disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il 1° ottobre c. a.

Art. 14.

Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Roma, addì 19 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

Tabella dei prezzi dei pasti

(*Minimo e massimo entro i quali dev'essere fissato il prezzo da praticarsi per ogni categoria di esercizi pubblici e per ogni Comune. Nei prezzi non è compreso l'importo delle bevande nè la percentuale di servizio*).

CATEGORIA DELL'ESERCIZIO	Prezzo minimo	Prezzo massimo
	Lire	Lire
IV	6	9
III	8	14
II	11	20
I	15	25
Speciale	—	32

Visto, *il Ministro*: TASSINARI

(3753)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1941-XIX.

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Costabissara (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Costabissara (Vicenza), della estensione di ettari 600 circa;

Considerato che tale zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico, fino al 12 luglio 1942-XX;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Vicenza, tendente ad ottenere l'ampliamento della predetta zona di Costabissara, al fine di renderla più rispondente allo scopo per cui è stata costituita;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere il proposto ampliamento;

Decreta:

La zona di Costabissara (Vicenza), preclusa alla libera caccia con decreto Ministeriale 12 luglio 1939-XVII, e trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 12 luglio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del vigente testo unico, resta così delimitata:

dalla località « Pilastro », il confine segue la strada comunale fino a Castelnuovo, indi la strada vicinale Calstelnuovo-Grizze fino alla contrada Sottoriva, da dove prosegue fino alla strada comunale Torreselle-Ignano; da qui segue la strada comunale fino alla chiesa di Torreselle, poi segue il Vallone Piazzon fino al ponte Piazzon sulla strada comunale di Gambugliano; da qui, fino al ponte di Gambugliano, segue la strada fino alla Madonna delle Grazie, e da questa segue la strada comunale fino alla località « Pilastro ».

Estensione ettari 1200.

Il Comitato provinciale della caccia di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3739)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data odierna è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti.

(3757)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912 che autorizza la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII.

(3756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 settembre 1941-XIX - N. 188

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,21	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (ncm.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,725
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,775
Id. 5 % (1935)	93,05
Redimibile 3,50 % (1934)	72,775
Id. 5 % (1936)	94,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,225
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,525
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,225
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	96,70
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,25

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1941-XIX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Sannicandro	B	—	1
Belluno	Seren del Grappa	B	1	—
Cagliari	Guspini	Cap	—	1
Catania	Aci Sant'Antonio	B	—	1
Foggia	Castelnuovo Daunia	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Ischitella	B	—	1
Id.	Orsara di Puglia	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	E	1	1
Frosinone	Castrocielo	B	—	1
Id.	Sora	B	—	1
Novara	Trecate	B	—	1
Nuoro	Nurri	B	—	1
Pavia	Mortara	B	—	1
Id.	Robbio Lomellina	B	1	—
Piacenza	Cadeo	B	—	1
Id.	Carpenedo	B	—	1
Salerno	Campagna	B	1	—
Id.	Eboli	B	—	1
Id.	S. Cipriano Picentino	B	—	1
Terni	Amelia	B	1	—
Torino	Corio	B	—	1
Id.	Mati	B	1	—
Trieste	S. Dorligo della Valle	B	—	1
			9	16
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Trichiana	B	—	1
Como	Anzano	B	—	1
Id.	Cadorago	B	—	1
Nuoro	Nurri	B	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	B	—	1
Siracusa	Canicattini	B	1	—
			1	5
	Afta epizootica			
Agrigento	Canicatti	O	1	—
Id.	Bevona	B	—	4
Id.	S. Stefano Quisquina	B	—	1
Id.	Villafranca Sicula	B	—	1
Aosta	Almavilla	B	—	1
Id.	Valsavara	B	—	3
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Villanova Baltea	BOC	—	1
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Stia	B	—	3
Id.	Id.	S	—	1
Asti	Cossombrato	B	—	1
Belluno	Danta	B	2	—
Id.	Domegge	B	9	2
Id.	Gosaldo	B	3	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Belluno	Lamon	B	1	—
Id.	Lentiai	B	1	—
Id.	Lozzo	B	5	4
Id	Pedavena	B	1	1
Id.	Seren del Grappa	B	4	2
Id.	Rivamonte	B	—	1
Id.	Pieve di Cadore	B	—	1
Id.	Sospirolo	B	—	1
Bergamo	Albano Sant'Alessand.	B	2	1
Id.	Almè con Villa	B	3	4
Id.	Averara	B	—	1
Id.	Bolgare	B	2	2
Id.	Bonate Sopra	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	1	1
Id.	Calcinate	B	10	2
Id.	Castione Presolana	B	3	1
Id.	Cavernago	B	—	1
Id.	Centrisola	B	—	8
Id.	Curdomo	B	—	1
Id.	Endine Gaiano	B	—	1
Id.	Foppolo	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Ghisalba	B	2	1
Id.	Gromo	B	—	1
Id.	Martinengo	B	2	2
Id.	Monte Marenzo	B	—	1
Id.	Oneta	B	—	1
Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Songavazzo	B	—	1
Id.	Taleggio	B	—	3
Id.	Torre de' Roveri	B	1	2
Id.	Torre Pallavicina	B	—	2
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Id.	Treviglio	B	—	1
Id.	Valbrembo	B	3	1
Id.	Vedeseda	B	—	2
Id.	Villa d'Ogna	B	—	4
Bologna	Bologna	B	4	7
Id.	Castel San Pietro	B	2	1
Id.	Calderara di Reno	B	2	1
Id.	Crevalcore	B	1	4
Id.	Castel Maggiore	B	7	1
Id.	Imola	B	5	—
Id.	Sala Bolognese	B	4	1
Id.	Argelato	B	2	1
Id.	Medicina	B	2	3
Id.	Pianoro	B	2	4
Id.	Casal Fiumanese	B	6	3
Id.	Budrio	B	1	1
Id.	Minerbio	B	1	3
Id.	Castel d'Argile	B	—	2
Id.	Persiceto	B	—	4
Id.	Bentivoglio	B	—	3
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Id.	S. Lazzaro di Savena	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	6
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	1
Bolzano	Malles Venosta	B	6	—
Id.	Plaus	B	1	—
Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Ultimo	B	1	3
Brescia	Borgo San Giacomo	B	1	—
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Ceto Cerveno	B	—	1
Id.	Lonato	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Brescia	Roccafranca	B	—	1
Id.	Salò	B	1	—
Caltanissetta	San Cataldo	B	—	1
Id	Id.	O	—	1
Como	Albiolo	B	—	2
Id.	Cantù	B	38	—
Id.	Carugo	B	2	—
Id.	Cadorago	B	2	—
Id.	Cernusco	B	3	1
Id.	Sueglio	B	1	—
Cremona	Bagnolo Cremonese	B	2	—
Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Formigara	B	1	—
Id.	Grumello Cremon. Uniti	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	1
Id.	Ticengo	B	2	—
Cuneo	Benevagienna	B	—	2
Id.	Busca	B	2	—
Id.	Caraglio	B	—	1
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Demonte	B	1	2
Id.	Dronero	B	—	2
Id.	Limone	B	—	1
Id.	Macra	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Firenze	Cerreto Guidi	B	1	—
Id.	Certaldo	B	2	—
Id.	Firenze	B	1	3
Id.	Lastra a Signa	L	1	—
Id.	San Godenzo	B	—	6
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Scandicci	B	1	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	10	1
Id.	Fontana del Conte	BS	—	1
Id.	Primano	BS	—	6
Id.	Villa del Nevoso	BS	2	1
Forlì	Bertinoro	BS	—	1
Id.	Cesena	BS	1	5
Id.	Id.	O	1	2
Id.	Cesenatico	B	1	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Forlì	B	5	11
Id.	Forlimpopoli	O	—	1
Id.	Predappio	B	1	—
Frosinone	Alatri	BO	6	16
Id.	Anagni	BO	2	2
Id.	Ferentino	BO	18	—
Id.	Fumone	BO	2	6
Id.	Paliano	O	—	4
Id.	Villa Santo Stefano	BO	—	3
Genova	Genova	B	1	—
Id.	Lumarzo	B	1	—
Id.	Moconesi	B	2	—
Id.	Neirone	B	2	—
Gorizia	Comeno	B	1	1
Id.	Caporetto	S	—	2
Id.	Casteldobra	S	—	1
Id.	Farra d'Isonzo	S	—	1
Id.	Gorizia	S	6	18
Id.	Merna	S	2	—
Id.	Plezzo	S	—	1
Id.	Sambasso	S	—	3
Id.	Tarnova della Selva	S	—	1
Id.	Temenizza	S	—	1
Grosseto	Manciamo	B	—	3

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
L'Aquila	Capitignano	O	—	1
Id.	L'Aquila	B	—	1
Id.	Pizzoli	O	—	1
Lecce	Lecce	BOS	10	2
Littoria	Prossedi	B	—	3
Id.	Id.	O	—	3
Livorno	Castagneto Carducci	B	6	—
Id.	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	1	—
Lucca	Altopascio	B	—	1
Id.	Capannori	B	—	1
Id.	Minucciano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Pieve Fosciana	B	—	2
Mantova	Acquanegra	B	1	—
Id.	Casalromano	B	1	—
Id	Monzambano	B	—	1
Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id	Suzzara	B	2	2
Milano	Cassano d'Adda	B	1	—
Id.	Magenta	B	1	—
Id.	Mairago	B	1	—
Id	Marcallo con Casone	B	—	1
Id.	Milano	B	—	6
Id.	Monza	B	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	2	1
Id.	S. Stefano Lodigiano	B	—	1
Id.	S. Zenone al Sambro	B	—	1
Id.	Triuggio	B	1	—
Modena	Bomborto	B	1	—
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	—	8
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Finale Emilia	B	1	—
Id.	Fiumalbo	B	—	2
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	6	12
Id.	Montecreto	B	1	—
Id.	Nonantola	B	1	2
Id.	Pavullo	B	8	1
Id.	Pievepelago	B	3	6
Id.	Riolunato	B	—	5
Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	San Felice	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	—	2
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Sestola	B	—	1
Id.	Soliera	B	—	1
Novara	Baveno	B	3	3
Id.	Bellinzago	B	2	—
Id.	Cannobio	B	—	1
Id.	Mezzomerico	B	1	—
Id.	Orta San Giulio	B	2	—
Id.	Paruzzaro	B	1	—
Id.	Romentino	B	—	2
Id.	Verbania	B	4	—
Padova	Camposampiero	B	8	1
Id.	Campo San Martino	B	1	—
Id.	Cittadella	B	3	1
Id.	Granze	B	2	—
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Loreggia	B	3	—
Id.	Maserà	B	—	3
Id.	Massanzago	B	1	1
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Piacenza d'Adige	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	2	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Padova	Ponte San Nicolò	B	5	—
Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	San Giorgio Bosco	B	1	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	3	—
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Villanova Cam. Samp.	B	—	1
Palermo	Borgetto	B	1	—
Id.	Bisacquino	B	6	2
Id.	Carini	B	—	5
Id.	Cinisi	B	—	1
Id.	Contessa Entellina	B	—	1
Id.	Corleone	B	—	1
Id.	Giardinello	B	—	1
Id.	Monreale	B	—	3
Id.	Palazzo Adriano	B	—	14
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Palermo	B	5	2
Id.	Id.	Cap	2	—
Id.	Partinico	B	—	16
Id.	Roccamena	B	—	1
Id.	San Cipirello	B	2	—
Id.	San Giuseppe	B	2	—
Parma	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Noceto	B	—	1
Id.	Torrile	B	—	1
Pavia	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Magherno	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	—	1
Perugia	Bastia	B	1	1
Id.	Deruta	B	2	—
Id.	Foligno	B	—	1
Id.	San Giustino	BO	—	2
Id.	Umbertide	B	—	1
Id.	Todi	B	2	—
Piacenza	Caorso	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	—	7
Pistoia	Abetone	B	—	2
Id.	Pistoia	B	1	—
Pola	Lanischie	BO	—	15
Id.	Pola	BS	—	1
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Faenza	B		3
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	Massalombarda	B	—	1
Id.	Ravenna	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Guastalla	B	1	—
Rieti	Antrodoco	B	1	—
Id.	Castel San'Angelo	B	—	1
Id.	Cittareale	O	—	1
Id.	Fara Sabina	B	—	1
Id.	Fiamignano	O	—	2
Id.	Petrella Salto	BS	—	1
Id.	Rieti	B	1	—
Roma	Roma	B	5	8
Id.	Id.	O	3	3
Rovigo	Arquà Polesine	B	3	—
Id.	Ceregnano	B	1	—
Id.	Frassinelle	B	2	—
Id.	Gavello	B	—	3
Id.	Lendinara	B	3	—
Id.	Rovigo	B	2	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Rovigo	Villanova Marchesana	B	2	—
Sondrio	Forcola	B	3	—
Id.	Talamona	B	1	—
Id.	Chiuro	B	—	2
Id.	Isolato	B	—	2
Id.	Valdisotto	B	—	4
Terni	Acquasparta	B	1	1
Torino	Andezeno	B	—	2
Id.	Bobbio Pellice	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	2
Id.	Giaveno	B	—	2
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Poncalieri	B	—	1
Trento	Castello di Fiemme	O	1	—
Id.	Lomaso	O	1	—
Id.	Pieve Tesino	O	1	—
Id.	Strigno	B	2	2
Id.	Tenno	B	1	—
Id.	Vigolo Vattaro	B	4	11
Treviso	Altivole	B	6	1
Id.	Asolo	B	3	6
Id.	Borso del Grappa	B	3	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	12	—
Id.	Castel di Godego	B	5	2
Id.	Cison di Valmarino	B	1	—
Id.	Fonte	B	5	—
Id.	Istrana	B	—	1
Id.	Loria	B	2	5
Id.	Mogliano Veneto	B	3	—
Id.	Montebelluna	B	3	—
Id.	Paese	B	12	—
Id.	Pederobba	B	3	—
Id.	Resana	B	6	2
Id.	Riese	B	4	7
Id.	San Vendemiano	B	1	1
Id.	S. Zenone degli Ezzelini	B	4	5
Id.	Susegana	B	2	—
Id.	Trevignano	B	—	1
Id.	Valdobbiadene	B	3	—
Id.	Vedelago	B	4	—
Id.	Volpago	B	3	—
Trieste	Crenovizza	B	20	—
Id.	Divaccia S. Canziano	B	17	—
Id.	S. Michele di Postumia	B	23	5
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Aviano	O	—	1
Id.	Fontanafredda	B	1	—
Varese	Besozzo	B	1	—
Id.	Brebbia	B	1	1
Id.	Caravate	B	1	—
Id.	Cocquio	B	2	—
Id.	Cazzago Brabbia	B	6	—
Id.	Lozza	B	2	—
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Orino Azio	B	—	1
Id.	Osmate	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	—	1
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Taino	B	—	1
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	2	—
Id.	Mira	B	1	2
Id.	Noale	B	—	1
Vercelli	Fobello	B	—	1
Id.	Rima	B	—	2
Verona	Affi	B	—	6

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Segue: Verona	Albareto	B	1	1
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Casteldazzano	B	3	—
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	—
Id.	Cavajon Veronese	B	—	2
Id.	Fumane	B	—	1
Id.	Isola della Scala	B	1	—
Id.	Pressana	B	—	1
Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	4	2
Id.	S. Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	1	3
Id.	Valeggio	B	6	3
Id.	Verona	B	3	—
Id.	Villafranca di Verona	B	2	6
Vicenza	Asiago	B	—	2
Id.	Bassano del Grappa	B	3	1
Id.	Enego	B	1	1
Id.	Lugo Vicentino	B	—	1
Id.	Lusiana	B	—	1
Viterbo	Bieda	O	—	1
Id.	Bomarzo	B	1	—
Id.	Canino	B	—	3
Id.	Civitacastellana	O	—	2
Id.	Gradoli	B	—	1
Id.	Graffignano	B	—	1
Id.	Fabrica di Roma	B	—	1
Id.	Ischio di Castro	B	—	2
Id.	Montalto di Castro	O	1	3
Id.	Montefiascone	B	—	1
Id.	Tuscania	B	—	1
Id.	Viterbo	B	—	2
			611	592

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Ancona	Agugliano	S	—	1
Id.	Osimo	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Castignano	S	4	8
Id.	Cossignano	S	—	2
Id.	Folignano	S	2	—
Id.	Force	S	—	1
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	2
Id.	Monteprandone	S	2	—
Id.	Ortezzano	S	—	1
Id.	Petritoli	S	—	1
Id.	Rotella	S	—	1
Id.	Venarotta	S	—	1
Belluno	Belluno	S	1	1
Id.	Rivamonte	S	—	2
Id.	Cesiomaggiore	S	—	1
Bologna	Medicina	S	4	—
Id.	Zola Predosa	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Caldaro	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	1
Id	Tirolo	S	—	1
Cremona	Cremona	S	1	—
Id.	Corte de' Cortesi con C.	S	—	1
Id.	Gussola	S	—	2
Cuneo	Govone	S	—	1
Id.	Priocca	S	—	2
Ferrara	Codigoro	S	—	1
Fiume	Laurana	S	—	3
Modena	Modena	S	—	1
Padova	Ospedaletto Euganeo	S	—	2

Segue: *Malrossino dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Segue: Padova	Battaglia Terme	S	—	1
Id.	Eote	S	—	1
Id.	Legnaro	S	—	1
Pavia	Breme	S	—	1
Id.	Linarolo	S	—	1
Id.	Rivanazzano	S	—	1
Pola	Orsera	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	5
Id.	Dignano d'Istria	S	—	2
Ravenna	Bagnara	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Cavriago	S	—	2
Rovigo	Trecenta	S	—	1
Salerno	Valva	S	1	—
Teramo	Basciano	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	2
Id.	Conopoli	S	—	3
Id.	Montorio al Vomano	S	—	1
Id.	Sant'Omero	S	4	6
Torino	Pecetto	S	—	1
Trento	Borgo	S	1	—
Id.	Bronzolo	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	2
Id.	Pergine	S	—	2
Id.	Termene	S	—	4
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—
Trieste	Crenovizza	S	—	1
Udine	Cividale	S	—	6
Id.	Lestizza	S	—	1
Id.	Moimacco	S	1	—
Id.	San Vito al Torre	S	1	—
Id.	Visco	S	1	1
Venezia	Grisolera	S	—	1
Vercelli	Trino	S	—	1
Vicenza	Albetone	S	—	2
Id.	Barbarano	S	—	1
Id.	Carrè	S	—	1
Id.	Quinto Vicentino	S	—	1
Id.	Zanè	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	1
Id.	Zugliano	S	—	1
			27	105

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	S	3	—
Arezzo	Arezzo	S	3	—
Ascoli Piceno	Altidona	S	—	4
Id.	Amandola	S	1	1
Id.	Ascoli Piceno	S	10	4
Id.	Campofilone	S	—	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	4
Id.	Fermo	S	1	1
Id.	Magliomo di Tenna	S	6	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	1
Id.	Monteprandone	S	—	1
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Pedaso	S	—	1
Id.	Porto San Giorgio	S	3	—
Id.	Sant'Elpidio a mare	S	1	—
Id.	Torre San Patrizio	S	4	—
Bologna	San Pietro in Casale	S	—	1
Id.	Bologna	S	—	1
Campobasso	Campobasso	S	—	2
Id.	Casacalenda	S	2	2

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	S	1	—
Cuneo	Verzuolo	S	—	2
Ferrara	Portomaggiore	S	—	4
Firenze	Firenze	S	2	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Faeto	S	1	—
Forlì	Forlimpopoli	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	1	—
Id.	Gorizia	S	—	3
Id.	Merna	S	—	2
Id.	Montenero d'Idria	S	2	—
Modena	Dormigine	S	—	1
Id.	Vignola	S	—	1
Pavia	Sannazzaro de' Burgondi	S	—	1
Piacenza	Villanova d'Arda	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	—	2
Sassari	Pattada	S	1	—
Id.	Sassari	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	2
Vicenza	Barbarano	S	—	1
Id.	Grancona	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	2
			45	49

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	San Ferdinando di P.	E	—	1
			—	2

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Milena	E	—	1
Catania	Motta Sant'Anastasia	E	2	—
Id.	Scordia	E	1	—
Fiume	Fiume	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	3	—
Id.	Palermo	E	11	2
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	S. Cipriano Picentino	E	—	1
Id.	Serre	E	1	1
			20	6

Rabbia

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Gravina di Puglia	Can	—	1
Campobasso	Morrone del Sannio	S	—	1
Frosinone	Ceccano	Can	—	1
Salerno	Agropoli	Can	—	1
Id.	Angri	Can	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	Can	1	—
Id.	Nocera Superiore	Can	—	1
Id.	Serre	Can	—	1
			2	6

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	2	—
Campobasso	Gallo	O	1	—
Id.	Letino	O	1	—
Id.	Venafro	O	—	1
Id.	Casalciprano	O	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Pietra Montecorvino	O	—	1
Id.	S. Nicandro Garganico	O	1	—
Grosseto	Scansano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Segue: Perugia	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	3	—
Potenza	Oppido Lucano	O	1	—
Rieti	Leonessa	O	1	—
Terni	Narni	O	—	1
Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Id.	Proceno	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
			21	4

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Foggia	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	S. Nicandro Garganico	Cap	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	O	3	—
Lecce	Nardò	O Cap	2	—
Potenza	Cancellara	O Cap	1	—
			8	—

Aborto epizootico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Bologna	Monterenzio	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Ferrara	Calderara di Reno	B	2	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Novara	Poggiorenatico	B	—	1
Id.	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Carpignano	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Ravenna	Sant'Agata sul Saterno	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Rubiera	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Rieti	Stimigliano	B	—	1
Udine	Pasiano di Pordenone	B	1	—
Vercelli	Caresanablot	B	—	1
			17	8

Tubercolosi bovina

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	3
Id.	Terlizzi	B	4	—
Vicenza	Albetone	B	—	1
Id.	Barbarano	B	—	1
			13	5

Diarrea dei vitelli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Pescara	Pianella	B	—	4
Teramo	Teramo	B	—	1
			—	5

Difterite aviaria

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	P	2	—
Id.	Senigallia	P	2	—
			4	—

Colera dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	P	2	26
Foggia	Serracapriola	P	—	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Colera dei polli			
Segue: Foggia	Troia	P	—	1
Udine	Pasian di Prato	P	—	1
			2	10
	Peste aviaria			
Firenze	Firenze	P	—	1
Frosinone	Ceprano	P	—	1
Matera	Genzano di Lucania	P	—	1
Id.	Matera	P	1	—
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	8	—
Id.	Arquà Polesine	P	5	—
Id.	Ceneselli	P	—	1
Id.	Ceregnano	P	1	—
Id.	Donada	P	—	5
Id.	Rovigo	P	2	—
Salerno	Capaccio	P	1	—
Id.	Caselle in Pittari	P	—	1
			18	10
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Alessandria	Alluvioni Cambiò	P	2	—
Id.	Casale Monferrato	P	1	—
Id.	Tortona	P	5	—
Aosta	Ronco Canavese	P	3	—
Arezzo	Cortona	P	—	1
Id.	Montevarchi	P	—	1
Id.	Terranuova Bracciolini	P	5	—
Belluno	Luriana	P	10	—
Bergamo	Albino	P	—	1
Id.	Bergamo	P	—	3
Bolzano	Bressanone	P	—	1
Como	Como	P	1	—
Id.	Canzo	P	—	1
Id.	Lecco	P	1	—
Cremona	Cappella de' Picenardi	P	3	—
Id.	Gadesco Pieve Delmonà	P	1	—
Id.	Moscazzano	P	2	—
Id.	Romanengo	P	2	—
Id.	Soncino	P	2	—
Id.	Vescovato	P	1	—
Firenze	Firenze	P	1	—
Fiume	Laurana	P	—	1
Forlì	Forlì	P	1	1
Id.	Forlimpopoli	P	2	—
Id.	Cesena	P	—	1
Livorno	Livorno	P	1	—
Id.	Rosignano Marittimo	P	—	1
Milano	Cassinetta di Lugagnano	P	1	—
Id.	Mairago	P	1	—
Id.	Mediglia	P	1	—
Id.	Milano	P	—	1
Parma	Lesignano de' Bagni	P	1	—
Perugia	Perugia	P	10	2
Ragusa	Giarratana	P	—	1
Id.	Ispica	P	—	1
Id.	Ragusa	P	—	1
Ravenna	Cervia	P	2	7
Siena	Chianciano	P	3	—
Id.	Sarteano	P	11	—
Id.	Sinalunga	P	6	—
Id.	Chiusdino	P	2	—
Id.	Monticiano	P	1	—
Id.	Montalcino	P	8	—
Id.	S. Quirico d'Orcia	P	2	—
Id.	Castiglione d'Orcia	P	26	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Segue: Siena	Monteroni d'Arbia	P	2	—
Siracusa	Carlentini	P	—	1
Id.	Pachino	P	1	—
Id.	Sortino	P	—	1
Terni	Allerona	P	1	—
Id.	Fabro	P	1	—
Treviso	Preganziol	P	8	—
Id.	Cison di Valmarino	P	12	—
Id.	Salgareda	P	—	7
Trieste	Trieste	P	3	2
Udine	Basiliano	P	1	1
Id.	Codroipo	P	—	3
Viterbo	Barbarano Romano	P	1	—
Id.	Civitella d'Agliano	P	1	—
Id.	Gradoli	P	1	—
Id.	Graffignano	P	—	1
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Veiano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			154	41
	Setticemia emorragica dei bovini.			
Sassari	Sassari	B	1	—
			1	—
	Barbone bufalino.			
Salerno	Eboli	Buf	2	—
			2	—

RIEPILOGO
dal 16 al 30 giugno 1941-XIX - N. 12.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	14	23	25
2	Carbonchio sintomatico	4	6	6
3	Afta epizootica	56	377	1203
4	Malrossino dei suini	26	75	132
5	Peste e setticemia dei suini	20	42	94
6	Morva	1	2	2
7	Farcino criptococcico	5	10	26
8	Rabbia	4	8	8
9	Rogna	9	20	25
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	8
11	Aborto epizootico	9	19	25
12	Tubercolosi bovina	2	6	18
13	Diarrea dei vitelli	2	2	5
14	Difterite aviaria	1	2	4
15	Colera dei polli	3	4	12
16	Peste aviaria	5	12	28
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	24	64	195
18	Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
19	Barbone bufalino	1	1	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(3160)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti Quadro, Fosso della Contea ed altri nelle provincie di Perugia e Terni.

Con R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 2175, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno successivo, al registro n. 14, foglio n. 94, è stato determinato, ai sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3267, il perimetro del bacino montano dei torrenti Quadro, Fosso della Contea, Fosso delle Rose, Fosso Varga e Fosso Pontecuti, in territorio delle provincie di Perugia e di Terni.

(3746)

Riconoscimento giuridico del Consorzio per la costruzione della strada interpoderale Saliceto in provincia di Asti.

Con R. decreto 20 marzo 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il 29 luglio c. a., al registro n. 14, foglio n. 186, è stato costituito, quale Consorzio di miglioramento fondiario, il Consorzio per la costruzione della strada interpoderale Saliceto, con sede nel comune di Vesime, provincia di Asti.

(3747)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Palomonte (Salerno), Gangi (Palermo), Siliqua (Cagliari) e Villaputzu (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli (istituto di credito di diritto pubblico) con sede in Napoli, della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia (istituto di credito di diritto pubblico) con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il dott. Alfredo Greco per la Cassa comunale di credito agrario di Palomonte (Salerno);

Il dott. Taddeo Purpura di Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo);

Il signor Sebastiano Pittau fu Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di Siliqua (Cagliari);

Il signor Giuseppe Mulas fu Salvatore per la Cassa comunale di credito grario di Villaputzu (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3561)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 13 posti di vice segretario amministrativo nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII, n. 26275 — registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1940-XVIII, al registro 4 LL. PP., foglio 160 — col quale è stato indetto un concorso per esami a posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale dei LL. PP. (autorizzato con decreto 3 ottobre 1939-XVII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo);

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX, n. 828 — registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1941-XIX, al registro 4 LL. PP., foglio 287 — col quale sono state apportate varianti al concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1941-XIX, n. 8759 — registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1941-XIX al registro 10 LL. PP., foglio 266 — col quale il numero dei posti messi a concorso col citato decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII è fissato in 13;

Visto il risultato degli esami scritti ed orali;

Ritenuto regolare il procedimento degli esami stessi;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto l'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso suddetto:

1° Cacia Prospero	con punti	17.55	non combattente
2° Giacobini Mario	»	17.25	»
3° Martuscelli Michele	»	16,12	»
4° Maulucci Francesco	»	15.75	»
5° Jacovone Benedetto	»	15.68	»
6° Tronci Giuseppe	»	15.56	»
7° Lupo Michele	»	15.50	»
8° Minaldi Carlo	»	15,37	»
9° Ortolani Guido	»	15.18	»
10° Prestianni Aurelio	»	15 —	»
11° Silvio Enrico	»	14.80	»
12° Minore Alberto	»	14.77	»
13° D'Amico G. Battista	»	14.71	»
14° Pazzi Giovanni	»	14.38	»
15° Lucatello Giovanni	»	14.12	»
16° Campesi Mario	»	14.10	»
17° Giordano Pietro	»	14 —	»
18° Turi Samuele	»	13.25	»
19° Loreti Luigi	»	13.10	»
20° Gioscia Mario	»	13 —	»

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1° Cacia Prospero
2° Giacobini Mario
3° Martuscelli Michele
4° Maulucci Francesco
5° Jacovone Benedetto
6° Tronci Giuseppe
7° Lupo Michele
8° Minaldi Carlo
9° Ortolani Guido
10° Prestianni Aurelio
11° Silvio Enrico
12° Minore Alberto
13° D'Amico G. Battista

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1° Pazzi Giovanni
2° Lucatello Giovanni
3° Campesi Mario
4° Giordano Pietro
5° Turi Samuele
6° Loreti Luigi
7° Gioscia Mario

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

Il Ministro: GORLA

(3764)

LONGO LUIGI VITTORIO *direttore* GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.